



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PAGANO - PZ0007

DOTT. MARCELLO ROTONDI	Presidente
DOTT.SSA VALENTINA ROSSI	Giudice a Latere
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT. GIANCARLO SCARPA	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 32

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

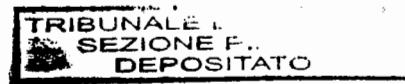
PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/26 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 16

UDIENZA DEL 19/06/2026

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2026611964065

Esito: RINVIO AL 03/07/2026 09:30



23 GIU. 2026

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/26 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.
Udienza del 19/06/2026

DOTT. MARCELLO ROTONDI
DOTT.SSA VALENTINA ROSSI

Presidente
Giudice a latere

DOTT. VINCENZO MONTEMURRO

Pubblico Ministero

DOTT. GIANCARLO SCARPA
DOTT. DAVIDE D'ANDREA

Cancelliere
Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 16 –

GIUDICE M. ROTONDI – Chiamiamo il processo numero R.G. 1/26, a carico di Riva Nicola + 16.

Diamo atto a verbale che per il tirocinio è presente la Dottoressa Silla, Magistrato in tirocinio.
Riva Nicola, è presente?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno. Riva non è presente, è presente l'Avvocato Annicchiarico.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Riva Fabio Arturo, Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, buongiorno Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Capogrosso Luigi, Avvocato Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA – Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Andelmi Marco, Avvocati Errico e Lisco.

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, li sostituisco io, Avvocato Lanucara, adesso vi deposito la delega scritta.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Per entrambi?

AVVOCATO L. LANUCARA - Per entrambi, sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Cavallo Angelo, Avvocato Centonze e Beduschi.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sostituiti da Lanucara entrambi.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Dimaggio Ivan, Avvocati Baccaredda Boy e Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara per entrambi.

PRESIDENTE M. ROTONDI - De Felice Salvatore, Avvocati Sirotti e Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara anche per Sirotti.

PRESIDENTE M. ROTONDI - D'Alò Salvatore, Avvocato Baccaredda Boy e Centonze, come sopra.

AVVOCATO L. LANUCARA - Perli Francesco, Avvocato Giorgio Gallico e Guido Camera.

Avete notizie? Era stata stralciata questa posizione?

Va bene, intanto andiamo un attimo avanti, la collega controlla.

Colucci Antonio, Avvocato Vito Ippedico?

AVVOCATO S. MURRO - Avvocato Murro Savino per delega.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Giovinazzi Cosimo , Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO S. MURRO - Sempre Avvocato Savino Murro per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Dino Giuseppe, Avvocato Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO L. LANUCARA - Oggi li sostituisco io, Lanucara per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Raffaelli Giovanni, Avvocato Savino Murro, presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Rebaioli Giovanni, Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli, entrambi presenti;

Pastorino Agostino, Avvocato Carmine Urso e Gaetano Melucci, entrambi presenti;

Bessone Enrico, Avvocato Melucci e Vincenzo Voza, entrambi presenti;

Liberti Lorenzo, Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO - Presente Presidente, buongiorno .

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ilva S.p.a., con gli Avvocati Loreto e Dinacci.

AVV:SSA A. PACE - Avvocato Annalisa Pace per delega di entrambi.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Allora, Perli non lo dobbiamo indicare nel verbale perché era interessato solo ad alcuni capi che sono stati già definiti, quindi rimangono 17 posizioni.

Chiamiamo le Parti Civili:

Legambiente, con l'Avvocato Eligio Curci, assente;

Di Maggio Vincenzo e Palmarosa Stefania, con l'Avvocato Rosario Orlando.

AVVOCATO M. ESPOSITO - Sostituiti con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI - CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo , assente;

Parti Civili dal numero 6 al numero 21, con l'Avvocato Annalisa Montanaro, assente;

Dal 22 al 26 con l'Avvocato Orazio Cantore, assente;

27 e 28 CGIL e FIOM, con Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente;

Europa Verde, con l'Avvocato Anna Marigiò, assente;

Dal 31 al 34, con l'Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO M. ESPOSITO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Poi c'è l'Associazione Contramianto, con l'Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO M. ESPOSITO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Dal numero 36 al numero 52, con l'Avvocato Carlo Rienzi, assente;

Codacons e Articolo 32, con l'Avvocato Giuliano Leuzzi, assente.

I.N.A.I.L., con l'Avvocato Eleonora Coletta.

AVVOCATO M. ESPOSITO - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Cassetta Emanuele, con l'Avvocato Andrea Mancini, assente; Cittadinanzattiva e Fragnelli Anna, con l'Avvocato Viviana Rago.

AVVOCATO M. ESPOSITO - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ministero Ambiente e Salute, con l'Avvocatura Distrettuale, non c'è nessuno;

D'Alessandro Antonio, con l'Avvocato Cosimo Antonicelli, assente:

Dal numero 61 al numero 69, con l'Avvocato Antonietta Ricci.

AVV.SSA A. RICCI - Buongiorno Presidente, presente .

PRESIDENTE M. ROTONDI - Buongiorno a lei.

Dal 70 al 78, con l'Avvocato Gianluca Vitale.

AVV.SSA A. RICCI - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Dal 79 all'82, con l'Avvocato Lorenza Della Pepa.

AVV.SSA A. RICCI - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Comuni di Crispano e di Statte, con l'Avvocato Martino Bruno, assente:

WWF Italia, con l'Avvocato Molinari Massimo Maria, assente;

FIM-CISL, UST-CISL e URS-CISL, con l'Avvocato Giuseppe Iaia, assente;

Azienda Sanitaria Taranto, con l'Avvocato Flora, presente;

De Nicola Antonio e D'Addario Angelo, con l'Avvocato Vendegna .

AVVOCATO S. FLORA - Che sostituisco io, Avvocato Flora, per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Altamarea, con l'Avvocato Leonardo La Porta. Assente;

Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro, Avvocato Maria Luigia Tritto. Assente;

Dal numero 94 al numero 101, con l'Avvocato Anna Murianna, assente;

Legambiente Nazionale, Avvocato Eligio Curci, assente.

FIOM CISL, Avvocato Simone Sabattini, assente;

Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre, assente;

Comune di Taranto, Avvocato Rosario Orlando .

AVVOCATO M. ESPOSITO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Regione Puglia, con l'Avvocatura Regionale Puglia.

AVVOCATO S. FLORA - L'Avvocato Dellino che sostituisco io, Avvocato Flora, per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - De Filippis Vito Maria, Avvocato Daniele De Angelis, presente;

Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, assente;

Dal numero 109 al numero 112, con l'Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, assente;

Associazione Nazionale Peacelink, sono in due composizioni, con l'Avvocato Filiberto Catapano Minotti, assente;

Dal numero 115 al numero 131, con l'Avvocato Fabrizio Lamanna, assente;

Dal 132 al numero 145, con l'Avvocato Andrea Silvestre, assente;

Cooperativa La Sciaia, Avvocato Salvatore Maggio, assente;

Dal 147 al 150, con l'Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO M. ESPOSITO - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito;

Dal numero 151 al numero 156, con l'Avvocato Leonardo La Porta, assente.

Mi pare che abbiamo costituito tutte le parti.

Allora, possiamo proseguire. Diamo la parola al Pubblico Ministero sulle eccezioni che erano state già sollevate dai difensori dei vari imputati.

P.M. V. MONTEMURRO – Grazie Presidente e Signori della Corte d'Assise.

Innanzitutto, facendo seguito a quanto già dedotto nel corso della scorsa udienza, reitero la richiesta di inammissibilità e di sostanziale e formale rigetto delle questioni, poi riproposte con nota a firma della gran parte dei difensori, volte a sollecitare - ritiene il Pubblico Ministero che vi parla impropriamente in punto di diritto - una pronuncia di nullità e/o annullamento di specifici atti delle indagini preliminari che si svolgevano presso il Tribunale di Taranto, in particolar modo l'asserita eccepita nullità dell'incidente probatorio, in ragione della natura sicuramente sussistente plurioffensiva dei reati oggetto di contestazione e, altresì, in ragione della presenza di un nucleo di appartenenti all'ordine giudiziario, svolgenti ed esercenti le funzioni giudiziarie presso la Procura della Repubblica e il Tribunale di Taranto, che a parere dei difensori per le ragioni dedotte dovevano necessariamente assumere la qualifica di soggetti danneggiati dal reato.

Ritiene il Pubblico Ministero, nel supportare la propria richiesta di inammissibilità che ostanto

all'accoglimento di tale istanza, al di là del pregio letterale e linguistico della stessa, osta il dettato normativo dell'Articolo 11 citato e invocato nella parte in cui specifica la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di incompetenza funzionale solo ed esclusivamente laddove il Magistrato in servizio presso il distretto procedente abbia acquisito una delle qualifiche formali previste dal medesimo Articolo 11 e quindi senza possibilità di estensione, al di là della qualifica formale e quindi in questo caso di persona offesa che non è ricorrente, possa estendersi tale dettato normativo anche a soggetti eventualmente e potenzialmente danneggiati dal reato.

Ma ritengo che vi sia di più, ritengo che sia improprio in punto di diritto chiedere alla Corte di Assise di Potenza, a prescindere dalla vostra competenza ex Articolo 11, di deliberare ora per allora su un provvedimento e su una competenza che si appartiene esclusivamente al Giudice che procede. Quindi non avete il potere ora per allora di andare ad incidere sul potere del Giudice che in quello stadio processuale legittimamente procedeva, fermo restando e ad abundantiam, che sulla stessa questione ex Articolo 11 si era già ampiamente pronunciato e l'aveva ampiamente disattesa, di tal che in quella fase era sicuramente Giudice naturale di quel processo, di quei fatti e di quegli atti processuali.

Quindi, rispetto alla richiesta di quasi tutti i difensori di valutazione ex Articolo 11, vi è richiesta di inammissibilità.

Ritiene altresì il Pubblico Ministero che le altre due principali questioni dedotte relative allo svolgimento dell'incidente probatorio e quindi all'interno dello svolgimento dell'incidente probatorio alla richiesta di nullità di una perizia integrativa laddove non richiesta dal Pubblico Ministero e addirittura di tutti gli atti susseguenti, atteso che ne sarebbe seguita nel corso dell'incidente probatorio una proroga del termine delle indagini preliminari senza la richiesta del Pubblico Ministero rileva quanto segue.

Innanzitutto, dalla lettura degli atti dedotti dagli stessi difensori richiedenti, deve evincersi come in punto di fatto lo svolgimento dell'incidente probatorio ha avuto uno svolgimento – scusate il bisticcio di parole - non correttamente rappresentato alle Signorie Vostre. Nel senso che non si tratta l'estensione dell'incidente probatorio alla perizia medico epidemiologica, non è una iniziativa autonoma del Giudice delle indagini preliminari che procedeva, non è un'iniziativa autonoma non tanto perché non vi sia la richiesta del Pubblico Ministero, quanto perché detta richiesta era stata avanzata con atti formali dal collegio dei periti già formalmente nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Tra l'altro, collegio dei periti che rendeva edotto il Giudice delle indagini preliminari di una circostanza concreta relativa all'esercizio delle proprie funzioni peritali, ossia che a parere di quei periti il complesso delle argomentazioni e delle richieste che il Giudice delle indagini preliminari aveva mutuato dalla richiesta del Pubblico Ministero, non

poteva avere svolgimento laddove non fosse integrato da una analisi medico epidemiologica. E quindi l'iniziativa della estensione dell'incidente probatorio ha temi che la Difesa vi propugna come mancanti della richiesta del Pubblico Ministero, non si appartiene in quella fase alla richiesta dell'instaurazione del contraddittorio con la richiesta del Pubblico Ministero, ma si appartiene ad una istanza del collegio dei periti.

Sulla medesima istanza, tra l'altro, il Giudice delle indagini preliminari instaura legittimamente il contraddittorio atteso che, come è dato evincersi dai verbali riprodotti e prodotti alle Signorie Vostre, il Giudice - su tale richiesta di integrazione avanzata dai periti - sente il Pubblico Ministero e i difensori presenti e in tal senso segue la deliberazione con la quale il Giudice per le indagini preliminari, attesa la richiesta non del Pubblico Ministero ma dei periti, autorizza la successiva indagine, il successivo aspetto di indagine in quanto ritenuta, così come la richiesta - ripeto - dei periti, essenziale addirittura allo svolgimento di quelle investigazioni tecnico-scientifiche che erano state richieste dal Pubblico Ministero.

La questione, tra l'altro, è stata già anche ampiamente dedotta in sede di questioni preliminari dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, che soprattutto in ragione della ripetizione dinanzi alle Signore Vostre della duplicazione dell'eccezione di utilizzabilità degli atti per assenza di una autonoma richiesta del Pubblico Ministero, questa volta non solo e non tanto della proroga necessaria in quel momento dell'incidente probatorio, ma addirittura delle indagini preliminari, giustamente a parere del Pubblico Ministero, che - vi ripeto - dal verbale risulta, seppur con espressione generica "sentito il Pubblico Ministero", senza avere la possibilità oggi chi esamina questi atti di comprendere se in quel "sentito" vi fosse o meno anche una richiesta di prosecuzione dell'incidente probatorio e conseguenzialmente anche una richiesta di proroga delle indagini preliminari, che nelle more andavano necessariamente a scadere laddove il Giudice per le indagini preliminari concedeva ulteriori sei mesi per lo svolgimento delle indagini medico epidemiologiche e comunque ritengo che giustamente quella Corte d'Assise richiamava nel caso di specie i poteri officiosi del Giudice delle indagini preliminari, ex Articolo 393, comma IV, nella fase dell'incidente probatorio, nella fase della proroga dell'incidente probatorio, che necessariamente involge anche quella delle indagini preliminari, laddove, come nel caso di specie, vi sia la duplicità di scadenza del termine tanto dell'incidente probatorio quanto delle indagini preliminari.

E quindi, anche rispetto a tali dedotte eccezioni, il Pubblico Ministero chiede che le stesse vengano rigettate, essendosi esaurito comunque il contraddittorio tra tutte le parti presenti e su ogni e qualsivoglia aspetto di svolgimento di quella udienza in seno all'incidente probatorio.

Ritiene altresì il Pubblico Ministero, in ordine alle dedotte questioni attinenti all'inutilizzabilità soggettiva dei risultati dell'incidente probatorio, che il dato formale della lettera della legge che compendia e impone gli adempimenti, fa esclusivamente riferimento ai soggetti allo stato di quelle indagini e allo stato di quel tempus processuale, che è la richiesta di incidente probatorio iscritti nel registro degli indagati.

Non vi è alcun riferimento, seppur di tipo giurisprudenziale, alla possibilità di estensione di detto presidio di legge a soggetti eventualmente indagabili, seppur in ragione di atti e documenti aventi una loro sussistenza, ritenendo questo Pubblico Ministero che il sistema e le eventuali guarentigie, le eventuali garanzie sono sicuramente da rinvenire non nel dettato del Codice di Procedura Penale e quindi non nella norma sulla nullità e/o inutilizzabilità degli atti, ma eventualmente laddove omissioni di iscrizione vi fossero state in profili eventualmente attinenti alla possibilità di rilevare momenti deontologicamente scorretti da parte dei Magistrati e del Pubblico Ministero in quel caso specifico.

Quindi, essendosi anche in questo caso formalmente osservato il rispetto delle norme di legge con la notifica ai soggetti iscritti nel registro degli indagati in relazione ai due filoni procedurali che poi vengono riuniti, anche in relazione alle presunte dedotte nullità e/o inutilizzabilità soggettive, il Pubblico Ministero ne chiede il rigetto. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Pubblico Ministero.

Le Parti Civili. Prego, Avvocato Flora.

AVVOCATO S. FLORA – Sì. Allora, il mio intervento deve intendersi chiaramente, innanzitutto, per il soggetto processuale che rappresento e quindi per l'ASL di Taranto, ma queste argomentazioni il collega Dellino, che rappresenta la Regione Puglia, mi ha pregato di ritenerle in qualche modo da estendere anche nell'interesse della Regione Puglia e quindi quale sostituto processuale del collega.

Allora, il primo tema che intendo condividere con il Tribunale, anch'io come Pubblico Ministero mi soffermerò - Presidente - in via esclusiva su quelli che ritengo possano essere i temi di maggiore interesse, poi demandando alla Corte d'Assise ogni altra valutazione sulle ulteriori argomentazioni che sono state prospettate sotto forma di eccezione da parte delle Difese. Ma su tre temi in particolare ritengo di dover spendere qualche breve riflessione .

Il primo inerisce proprio la dedotta inutilizzabilità davanti al Giudice, indicato ex Articolo 11, come funzionalmente competente degli atti dell'incidente probatorio ed in tal senso io credo che dobbiamo inevitabilmente confrontarci con quello che è il dettato normativo di cui all'Articolo 26. In realtà gli imputati hanno cercato di spostare il focus

argomentativo su una presunta ripetibilità o irripetibilità dell'atto, poi vedremo in che termini e argomentandolo verso quale direzione. In realtà, a parere di chi parla, l'Articolo 26 disciplina e norma quella che è la sorte delle prove che sono state acquisite anche - appunto - dal Giudice funzionalmente incompetente, operando una distinzione essenziale, che non dipende dalla ripetibilità o irripetibilità dell'atto, ma dalla circostanza che si sia in presenza di una prova dichiarativa o di una prova non dichiarativa. Quindi, per intenderci, le prove diverse da quelle dichiarative e certamente nella fattispecie, trattandosi di una perizia, di un accertamento tecnico disposto in sede di incidente probatorio, non siamo in presenza di una prova dichiarativa, conservano la propria efficacia anche davanti al Giudice competente e quindi questo a prescindere dal tipo di incompetenza, cioè che si sia trattata dell'incompetenza funzionale o della incompetenza territoriale. Viceversa, l'Articolo 26, solo rispetto a quelle che sono le prove dichiarative introduce una disciplina diversa, perché sono utilizzabili - solo laddove parlassimo di una prova dichiarativa - limitatamente alla ipotesi in cui si tratti di un atto irripetibile. Quindi, se partiamo dal presupposto che nella fattispecie l'accertamento disposto in sede di incidente probatorio non è oggettivamente una prova dichiarativa e su questo penso che possiamo convenire pressoché tutti, il tema della ripetibilità o irripetibilità è un tema che diventa - ad avviso di chi vi parla - secondario nella misura in cui l'Articolo 26 fa salva l'utilizzabilità dell'atto probatorio compiuto anche da parte del Giudice incompetente e ciò a prescindere - lo ripeto - dal profilo della irripetibilità dell'atto.

La perizia è oggettivamente un mezzo di natura tecnica che non può essere assimilato a testimonianze, interrogatori, confronti o riconoscizioni e quindi certamente nella fattispecie, in quanto tale, non vi è alcuna preclusione all'utilizzo dell'atto compiuto in sede di incidente probatorio. Proprio, lo ripeto, per quella che è la natura specifica dell'accertamento che è stato compiuto.

Prescindo - signor Presidente e Illustrissimi Giudici della Corte d'Assise - da un'ulteriore considerazione, perché in qualche memoria ho visto che è stato riproposto un tema per cui già nella fase dell'incidente probatorio ci sarebbe stata un'incompatibilità conclamata derivante da certificati di residenza nella zona o quant'altro.

Certamente non sfuggirà alla Corte d'Assise, oggi investita del processo, che è un tema ampiamente scrutinato anche dalla Corte d'Assise di Appello di Taranto, con una serie di richiami giurisprudenziali puntuali, che denotano come il profilo della incompetenza viene a concretizzarsi non semplicemente nella misura in cui nell'area oggetto del presunto inquinamento uno dei Giudici che è stato chiamato a decidere abbia semplicemente una residenza, occorrendosi un quid pluris che si è venuto in qualche

modo poi a concretizzare ben anni dopo attraverso le costituzioni di Parte Civile da parte dei due Giudici che poi sappiamo hanno determinato quel profilo di incompetenza che ha comportato il trasferimento del procedimento davanti alla Corte d'Assise di Potenza.

Però c'è un tema ulteriore che vorrei condividere con il Tribunale, perché in realtà la circostanza che ci siamo trovati o meno dinanzi ad un atto irripetibile, cioè che in sede di incidente probatorio si sia trattato di un atto irripetibile o piuttosto di un atto non irripetibile, ad avviso di chi vi parla può avere una incidenza diversa se lo proiettiamo non nei termini in riferimento all'utilizzabilità ex se, ma rispetto all'Articolo 403, comma 1 bis del Codice di Procedura Penale. Perché questo? Perché uno dei temi che è stato sollevato è stato - il Pubblico Ministero in qualche modo l'ha richiamato - il tema della indagabilità e quindi quali conseguenze rispetto a soggetti indagabili o che comunque prescindendo dalla indagabilità non abbiano partecipato all'incidente probatorio e che sono stati - per esempio - indagati in un momento successivo, gli atti dell'incidente probatorio saranno utilizzabili nei confronti dei soggetti che non hanno avuto la possibilità di partecipare all'incidente probatorio? Il dettato normativo ritengo sia chiarissimo, che è quello del 403, perché la regola generale è certamente che la prova assunta in linea di principio sarebbe inutilizzabile, quindi una inutilizzabilità soggettiva, limitatamente a coloro che non hanno preso parte all'incidente probatorio, a meno che, perché ce lo dice lo stesso dettato normativo, non si sia stati in presenza di un atto irripetibile.

E allora, brevemente, che cosa ha avuto ad oggetto questo incidente probatorio? La richiesta e l'ordinanza di incidente probatorio, davvero come hanno inteso prospettare le Difese, ha avuto ad oggetto degli accertamenti che non hanno una connotazione di irripetibilità? Io, se leggo - per esempio - ad alcuni degli accertamenti compiuti e quindi all'analisi delle diossine in area di ambiente urbano, quindi se si è proceduto ad analisi specifiche, all'analisi IPA nell'area dell'ambiente urbano, io mi domando: come possiamo pensare che a fronte di accertamenti di questo tipo, non si tratti di accertamenti irripetibili? Per cui oggi dichiarare in qualche modo l'inutilizzabilità di questi atti significa fondamentalmente rinunciare alla possibilità di compiere una serie di accertamenti che hanno avuto specificamente ad oggetto attività connotate da un carattere tecnico scientifico e che certamente, in quanto tali, devono considerarsi irripetibili.

A nulla serve osservare, come qualche Difesa ha rilevato: ma la richiesta di incidente probatorio da parte della Procura in realtà sarebbe stata formulata ai sensi del comma 2 dell'Articolo 392, cioè per evitare che ci sia la sospensione del dibattimento per oltre 60 giorni e così è stata accolta da parte del G.I.P..

Se questo è vero, ma la circostanza che una richiesta sia stata fatta ai sensi del comma 2 non implica che concretamente l'accertamento compiuto automaticamente vuol dire che non era un accertamento irripetibile, perché l'elemento sostanziale del tipo di accertamento, come sicuramente la Corte d'Assise potrà apprezzare agevolmente, ha avuto ad oggetto una serie di rilievi certamente connotati da un carattere di irripetibilità. In quanto tale, proprio perché riteniamo che nella fattispecie, quantomeno in parte qua, largamente in parte qua, la perizia ha avuto ad oggetto atti che sono connotati dal carattere della irripetibilità, ne deriva che l'utilizzabilità degli atti dell'incidente probatorio, anche soggettivamente nei confronti di coloro i quali sono stati iscritti in un momento successivo in quello che è il registro degli indagati e questo, ripeto, in una piena e stretta aderenza a quello che è il dettato normativo.

Un ultimo tema che consegno alla valutazione qualificata della Corte d'Assise inerisce il dedotto presunto ampliamento del tema dell'incidente probatorio che sarebbe derivato da una iniziativa - chiamiamola così - impropria, autonoma, ufficiosa da parte del G.I.P..

Bene, io volevo condividere rapidamente innanzitutto alcuni principi generali di sistema, perché noi sappiamo che all'interno del nostro codice, all'interno del nostro processo penale, sono specificamente previsti una serie di poteri officiosi del Giudice in qualche modo proprio di integrazione probatoria. Lo sappiamo ai sensi dell'Articolo 422 in udienza preliminare, lo sappiamo ai sensi del 507 quando procediamo in ambito dibattimentale. Quello che conta è che ci sia la garanzia del contraddittorio tra le parti ai fini della utilizzabilità.

Ora, nella fattispecie, il Giudice non ha introdotto nuovi temi. Si è trattato semplicemente di profili connessi in qualche modo, che sono rientrati all'interno di quello che era il tema decidendum e che servivano semplicemente al Giudice per una migliore comprensione - diciamo così - dei fatti e quindi rientra nei poteri del Giudice quello di meglio dettagliare, di meglio chiarire, di meglio acquisire determinati profili e non rappresenta certamente un vizio, chiamiamolo così, di ultrapetizione. Né credo che nel nostro codice sotto questo profilo sia prevista alcuna ipotesi specifica di nullità ricollegata ad una ipotesi come quella che le Difese hanno inteso prospettare.

Per il resto io ritengo di potermi fermare qui, mi oppongo a tutte - quindi - le eccezioni che sono state sollevate dalla Difesa, aderisco ovviamente, per quanto non ho fatto io, a quanto ha già argomentato prima di me il Pubblico Ministero. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego.

AVV.SSA A. RICCI - Presidente, unitamente agli Avvocati Vitale e Della Pepa abbiamo depositato una memoria, l'avete ricevuta?

PRESIDENTE M. ROTONDI - Diciamo per il verbale, l'Avvocato?

AVV.SSA A. RICCI - Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Si riporta alla memoria scritta?

AVV.SSA A. RICCI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A noi non sono state però a mandare queste.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sono agli atti, comunque.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, ieri sera alle otto e mezza, perché noi non l'abbiamo visto.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Però potete visionarle Avvocato, le abbiamo stampate pure. Se volete potete prenderne visione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

AVV.SSA A. RICCI - La mia è stata depositata alle 14:30.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì.

AVV.SSA A. RICCI - Il collega successivamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - La diamo per letta.

AVV.SSA A. RICCI - Quindi, Presidente, mi riporto al contenuto della memoria, a quanto già dedotto e osservato nella scorsa udienza, aggiungo semplicemente e brevemente due considerazioni.

Innanzitutto richiamo la sentenza di Corte d'Assise d'Appello che, nel disporre la trasmissione alla Procura di Potenza, ha ritenuto di applicare il disposto dell'Articolo 26 del Codice di Procedura Penale, quindi ha ritenuto proprio espressamente, letteralmente, di applicare la regola della conservazione delle prove acquisite.

In secondo luogo, poi, relativamente alla questione che è stata sollevata dagli Avvocati degli imputati circa una sorta di nullità genetica dell'incidente probatorio in quanto non richiesto dal Pubblico Ministero, noi abbiamo rilevato che nella richiesta di incidente probatorio effettuata dal Pubblico Ministero, lo stesso Pubblico Ministero chiede la proroga delle indagini alla loro scadenza, al fine - appunto - di consentire che queste indagini possano essere svolte nei tempi previsti, soprattutto quando si prevede che un'assunzione di una prova possa richiedere dei tempi maggiori.

Per quanto riguarda invece sempre la lamentata estensione dell'incidente probatorio e dei quesiti, evidenziamo come il G.I.P., a seguito di rituale richiesta di incidente probatorio, è dominus dei quesiti, quindi può ampliare e formularli in modo diverso qualora l'esigenza dell'acquisizione della prova lo richieda. Peraltro il G.I.P. non è il Giudice che decide sulla responsabilità penale, ma ha soltanto l'onere di acquisire la prova, ben potendo la Corte, questa Corte, come fece anche la Corte di Taranto, poi procedere all'esame dei periti e quindi rinnovare nuovamente le domande.

Per questo chiediamo che siano considerate inammissibili le eccezioni di nullità richieste dai difensori degli imputati. Mi associo pertanto alla richiesta del Pubblico Ministero e del collega che mi ha preceduto. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Avvocato. C'è anche l'Avvocato?

AVVOCATO M. ESPOSITO - Nell'interesse dei soggetti rappresentati dagli Avvocati Luigi Esposito, l'Avvocato Rago e l'Avvocato Baldo, sono state depositate nella giornata di ieri delle memorie ex Articolo 121 e quindi io mi riporto integralmente al loro contenuto e chiedo il rigetto delle eccezioni di nullità e inutilizzabilità proposte dalla Difesa.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Possiamo chiudere?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Giudice, soltanto una cosa.

Volevamo dare atto, perché forse non l'avete detto all'inizio, del deposito che noi abbiamo effettuato di memorie. Spero siano state messe a disposizione della Corte, io però una copia ce l'ho qua, anche cartacea. Comunque, per comodità di consultazione, anche perché siete tanti, vi consegno una copia cartacea della memoria che abbiamo depositato, con allegata anche la giurisprudenza e, praticamente, troverete le indicazioni anche secondo le quali a decidere siete voi e non può decidere la Corte sugli atti che devono essere qui utilizzati. Siccome io ho posto una questione di utilizzabilità qui, voi non siete ovviamente vincolati da nessun punto di vista.

Vi deposito anche la prova che le questioni erano state già dedotte all'udienza preliminare e quindi vi alleghiamo il deposito, l'abbiamo fatto anche sul portale, però per comodità di consultazione, dell'avvenuto deposito delle memorie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Facciamo un attimo una breve sospensione. Mi pare che anche il Pubblico Ministero abbia fatto riferimento a dei verbali che dovrebbe depositare, credo. Ci ritiriamo un attimo per valutare poi il prosieguo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:72 e rientra in Aula di udienza alle ore 11:20.

PRESIDENTE M. ROTONDI - La Corte si riserva di decidere sull'eccezione sollevata dalle Difese, sentite le parti e rinvia a tal fine all'udienza del 3 luglio 2026, sempre ore di rito, sempre venerdì.

P.M. V. MONTEMURRO – Presidente, chiedo scusa, solo per mere ragioni di economia processuale. Era stata tra l'altro anche preannunciata un'altra istanza di natura preliminare.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì. C'erano altre questioni preliminari da sollevare?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce n'era sicuramente un'altra che deve illustrare l'Avvocato Convertino, non so se la volete fare adesso o in un'altra sede, come preferite.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Allora, la data ve l'ho già data, però l'Avvocato Convertino ha la parola.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Presidente, grazie.

La questione che intendo sottoporvi è una questione che attiene alla formazione del fascicolo per il dibattimento sicuramente da un punto di vista tecnico e più in generale attiene a una problematica di correttezza procedimentale.

Perché dico questo, signor Presidente e signori Giudici? Perché abbiamo un problema legato a quella che è l'entità delle intercettazioni, del materiale intercettivo che è confluito nel fascicolo per il dibattimento. Cioè, in quel luogo sacro che è rappresentato dal fascicolo nel quale devono confluire tutte ed esclusivamente quelle prove che le Signorie Vostre dovranno poi valutare all'esito dell'istruttoria dibattimentale per pervenire a una prognosi di responsabilità o meno dei singoli imputati rispetto a quelle che sono le accuse consacrate nei capi in contestazione.

Perché vi dico questo? Perché anche con riferimento alla raccolta del materiale intercettivo questo procedimento che, come sapete, dal punto di vista dimensionale ha delle caratteristiche che potremmo sicuramente definire tra le più importanti in tutta la storia giudiziaria del nostro Paese, anche sotto questo profilo ha visto una raccolta di materiale intercettivo sconfinata. Pensate, signori giudici, ci sono stati due anni di intercettazioni ed è stato raccolto qualcosa come 2200 ore di conversazioni registrate.

Tutto questo materiale, un archivio enorme, come potete ben immaginare, è confluito nel fascicolo per il dibattimento, senza che ci fosse una preventiva selezione di quello che è effettivamente pertinente rispetto al tema probandum, cioè rispetto a quelli che sono i temi reali sui quali ci dobbiamo confrontare nel corso di questo istruttoria dibattimentale. Questo sicuramente ha dei profili che si ripercuotano sul diritto di difesa, sul compiuto esercizio del diritto di difesa, ma c'è un aspetto sul quale voglio essere chiaro sin dall'inizio, cioè il senso, la ricaduta pratica della questione che sto sollevando e sulla quale vi chiedo di confrontarci e di confrontarvi non è sicuramente quella di evitare il confronto con qualche intercettazione che in qualche modo dal punto di vista difensivo reputiamo pruriginoso, perché lo avete visto e lo vedrete nel corso di questo dibattimento, noi l'istruttoria dibattimentale vogliamo farla, vogliamo confrontarci e siamo contenti di avere finalmente dei Giudici terzi con i quali potremo confrontarci su tutti gli aspetti dell'istruttoria dibattimentale. E lo vedrete, non ci

tireremo indietro dinanzi a nulla.

E questo vale anche con riferimento alle intercettazioni. La ricaduta, l'essenza di questa questione con la quale vi chiedo di confrontarci sicuramente non è quella di evitare il confronto con qualche intercettazione che in qualche modo può essere reputata scomoda dal punto di vista difensivo. Il senso della questione è estremamente più sostanziale e pratico. Quello che vi chiediamo e quello che vi chiedo è, prima che il dibattimento entri nella sua fase cruciale, che è quella in cui dobbiamo raccogliere insieme le prove, si formeranno davanti ai vostri occhi le prove dichiarative, le prove scientifiche e anche le prove intercettive, vi chiedo di dirci, di delineare finalmente quello che è il perimetro concreto e reale delle intercettazioni con le quali ci dobbiamo confrontare, quindi delle intercettazioni che la Pubblica Accusa reputa utile dal proprio punto di vista e conseguentemente quelle che le Signorie Vostre dovranno valutare nell'ottica delle decisioni sulla possibile responsabilità dei singoli imputati.

Perché questo? Perché, signori Giudici - e lo dico ovviamente soprattutto a beneficio dei Giudici Popolari di questa Eccellentissima Corte - con le prove ci si può confrontare, siano esse prove documentali, prove tecniche, prove dichiarative, anche con le prove intercettive ci si può confrontare. Io ad esempio posso introdurre testimoni che conoscono il tema oggetto di una determinata conversazione, posso produrre dei documenti che vanno a contestualizzare quello che è l'oggetto di una determinata conversazione, oggetto di intercettazione, posso cioè articolare una serie di strumenti per potermi confrontare con quella che è la prova che il Pubblico Ministero adduce e confutarla, spiegarla, contestualizzarla. Ma ovviamente per poter fare tutto ciò, signori Giudici Popolari, io devo prima sapere qual è la prova che mi si contesta, cioè devo prima capire, Pubblico Ministero, qual è la prova intercettiva che stai portando nei confronti del signor Giovanni Rebaioli, che è il mio assistito, ma è chiaro che poi il discorso si estende alle posizioni di tutti gli imputati. Devo poterlo sapere con chiarezza per poi potermi confrontare serenamente, compiutamente.

Ebbene, signori Giudici, questa possibilità in concreto, in questo processo, non c'è, non c'è stata e non c'è stata non perché ci sia un tema di indisponibilità delle intercettazioni. Ve l'ho detto nell'incipit del mio intervento, noi abbiamo 2200 ore di intercettazioni che sono state prese e riversate nel fascicolo a disposizione delle Signorie Vostre. Ma proprio perché le peculiarità che contraddistinguono questo procedimento proprio dal punto di vista dimensionale e quindi le peculiarità connotate al fatto che abbiamo 2200 ore di conversazioni registrate rendono di fatto impossibile andare a esercitare compiutamente il diritto di difesa, perché questo significherebbe che noi dovremmo chiamare a confutazione, a controprova, su tutte queste intercettazioni rispetto alle quali non c'è

stata un'indicazione da parte della Pubblica Accusa del rilievo rispetto al tema probandum, di quelli che sono invece testimoni, prove che in qualche modo possano confutare quella che è la prospettazione accusatoria. Badate, il tema è un tema delicato, perché la materia delle intercettazioni è intrinsecamente molto delicata e il Legislatore ha posto nelle mani del Pubblico Ministero, ha posto nelle mani della Polizia Giudiziaria questo strumento potentissimo, è un mezzo di ricerca della prova potentissimo, perché - come potete immaginare - consente alla Polizia Giudiziaria di entrare nelle vite dei soggetti indagati, cioè di ascoltare a 360° tutto quello che si dicono, tutti i messaggi che si scambiano.

Immaginate anche voi Giudici Popolari che cosa possa significare dal punto di vista della possibile collisione con quello che è un sacrosanto principio tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, dal combinato disposto – pensionate - di due articoli, l'Articolo 2 e l'Articolo 15 della Costituzione, che sono posti a tutela della libertà e della segretezza delle nostre conversazioni. E allora il legislatore, che sa che la materia delle intercettazioni è a fortissimo rischio di collisione con questo diritto costituzionalmente tutelato, dice: “Io ti consegno questo strumento importantissimo di ricerca della prova, ma affinché possa essere legittimamente utilizzato, affinché poi possano esserne legittimamente utilizzati i risultati di questa attività, io ti pongo tutta una serie di paletti, tutta una serie di riferimenti normativi che servono a regimentare lo svolgimento dell'attività intercettiva”. Chiaramente non starò qui a tediare con il richiamo a tutta quella che è la disciplina densissima che il legislatore ha pensato di dettare in questa materia così delicata, ma il mio focus, utile chiaramente rispetto a quella che è la questione sulla quale chiedo di pronunciarvi, è l'Articolo 268 del Codice di rito, che contiene alcuni di questi paletti di cui vi parlavo pocanzi, cioè contiene alcuni di questi riferimenti ineludibili che il legislatore pone affinché l'attività intercettiva possa trovare un legittimo ingresso nell'ambito del procedimento penale.

Che cosa ci dice quest'Articolo 268? Ci dice intanto che le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto un verbale. Nel verbale è trascritto anche sommariamente soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagini. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni di Polizia Giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura “la conversazione omessa non è utile alle indagini”.

Guardate il Legislatore che in questa norma si riferisce, signori Giudici, alla Polizia Giudiziaria, cioè a coloro i quali stanno materialmente seguendo le attività intercettive e gli dice: “Attenzione, non è che tu puoi verbalizzare tutto quello che ascolti che gli intercettati si

stanno dicendo". "No, tu devi soltanto verbalizzare ciò che è rilevante ai fini delle indagini". Guardate, il Legislatore ripete rilevante, non rilevante e ciò che non è utile lo devi contrassegnare con lo stigma della non utilità.

Cioè, in altre parole, il legislatore prevede un primo setaccio dell'attività intercettiva e rivolgendosi alla Polizia Giudiziaria gli dice: "Inizia a selezionare quello che è il materiale pertinente rispetto all'indagine, perché quello che non lo è deve subito essere messo da parte". Poi c'è un comma 2 bis, la norma continua e il Legislatore chiama in causa il Pubblico Ministero. Dice: "Il Pubblico Ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità, quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportati espressioni lesive della reputazione delle persone e quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che risultano rilevanti ai fini delle indagini". Guardate ancora una volta in questo secondo comma il Legislatore che prima ha messo il suo focus sulla Polizia Giudiziaria, lo sposta sul Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero - signori Giudici Popolari - è il dominus della fase delle indagini preliminari, cioè è lui che dispone della Polizia Giudiziaria, è lui che dà le deleghe, è lui che deve sovrintendere a tutta la fase di indagini e gli dice il Legislatore: "Tu devi stare attento, vigila affinché la Polizia Giudiziaria faccia esattamente quello che ti ho detto nel comma 2, cioè faccia questa selezione del materiale intercettato che deve essere stringentemente rilevante rispetto al tema di indagine".

Quindi vedete come il meccanismo prevede delle maglie che vanno via via stringendosi, Polizia Giudiziaria, Pubblico Ministero e si arriva poi – guardate - al comma IV di questo Articolo 268, in cui il legislatore coinvolge anche le altre parti, quindi i difensori dei soggetti indagati, i quali - ci dice la norma - hanno diritto di prendere contezza di tutto il materiale che è stato intercettato.

Si arriva poi al comma VI, cioè dopo che le parti hanno preso contezza del materiale intercettato, dice il comma VI: "Le parti hanno facoltà di esaminare gli atti e poi il Giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazione informatico-telematiche indicati dalle parti che ne appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione, di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza".

Cioè, guardate ancora una volta, signori Giudici vedrete nel corso del processo che, anche dal punto di vista semantico, le scelte del Legislatore non sono mai casuali. Abbiamo visto, leggendo alcuni passaggi di questo articolo 268, quante volte il Legislatore si soffermi su rilevanza, rilevanza, non è utile, non è irrilevante e lo ripete ancora una volta in

questo comma VI, dove disciplina questa fase di selezione, che dopo gli step iniziali che abbiamo visto essere demandati alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero, in questa fase coinvolge le altre parti e il Giudice. Guardate, non è che può, potrebbe, cioè non è una facoltà. Dice il Legislatore: "Il Giudice dispone". Utilizza ancora una volta in modo non casuale anche il modo temporale per dire che questa attività deve essere fatta, cioè mi devi fare un setaccio ancora più pregnante che consenta di arrivare alle fasi successive del procedimento e di approdare poi dinanzi alle Signorie Vostre con un materiale intercettivo che sia effettivamente correlato a quello che è il tema istruttorio sul quale ci dobbiamo confrontare. Cioè, non è che io prendo tutti gli aspetti delle intercettazioni relativi a questioni che non hanno nulla a che vedere con quelli che sono i temi probatori del processo e li riverso nel fascicolo per il dibattimento. Questo ci dice il Legislatore.

E c'è l'ulteriore step, il comma VII, dove dice che il Giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi del 431, fase che abbiamo svolto in questo processo dinanzi al Dottor Valente, in cui abbiamo insieme con il Pubblico Ministero concordato qual era il materiale che a nostro avviso avesse i crismi per poter entrare in quel luogo sacro - come vi ho detto all'inizio - costituito dal vostro fascicolo per il dibattimento, il Legislatore continua e dice: "Il Giudice, nel momento in cui si fa questa attività, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni, ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazione da acquisire, osservando i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie".

Cioè, che cosa ci dice questo ultimo step, che quello che faticosamente ho cercato di ricostruire tediandovi con il percorso a ritroso su tutto quello che il Legislatore prevede, ci dice: "Attenzione, nel fascicolo per il dibattimento non deve arrivare un materiale informe, cioè tutto quello che è stato raccolto nella fase delle indagini preliminari. mi deve arrivare soltanto quello che è attinente al cuore del processo".

In altre parole, signori Giudici, che cosa ci dice questo lungo Articolo 268? Ci dice sicuramente che le intercettazioni si possono svolgere, come abbiamo detto il Legislatore prevede lo strumento, però disciplina anche le forme attraverso cui si possono svolgere e queste forme hanno un duplice obiettivo. Da un lato quello di tutelare la sacralità di quel diritto alla libertà e alla segretezza delle nostre conversazioni di cui vi ho parlato prima, quando vi ho detto: "Attenzione, ci sono non uno, ci sono due articoli della nostra carta fondamentale che vanno a presidiare quel diritto". Ma poi c'è anche un tema legato al compiuto esercizio del diritto di difesa, perché il Legislatore vuole che ci si confronti in dibattimento solo col materiale pertinente, rilevante rispetto agli effettivi temi di causa sui quali ci si dovrà confrontare.

Attenzione, signori Giudici, questa fase di selezione, questa udienza a stralcio, è più corretto parlare di fase di selezioni a step, cioè con queste maniglie che abbiamo visto stringersi sempre di più, che si va avanti con quelle che sono le previsioni dell'Articolo 268 del codice di rito, non sono un orpello burocratico, cioè non è una previsione che il Legislatore ha fatto per elefantizzare il già complesso sistema in cui si snoda il nostro procedimento penale. Tutto quello che il Legislatore prevede ha un senso e ha un senso, signori Giudici, perché noi qui stiamo parlando di una garanzia strutturale del giusto processo, di una garanzia che è abbracciata a piene mani con quelli che sono i principi sacramentati nell'Articolo 111 della Costituzione.

Ne avete sentito parlare alle scorse udienze quando ci siamo confrontati con le ulteriori questioni, sulle quali chiaramente abbiamo invocato un intervento delle Signorie Vostre, ma sappiate che questo Articolo 111 della Costituzione è l'architrave del nostro procedimento penale. Cioè, ci dice l'Articolo 111 che ho diritto di conoscere la prova di accusa, che ho diritto di confrontarmi e di difendermi provando con quella prova di accusa, che ho diritto di essere giudicato da un Giudice terzo e imparziale.

Vi abbiamo già ripetuto tante volte questi aspetti, ma guardate, questi sono proprio i pilastri su cui si regge il nostro procedimento penale. Se qualcosa scricchiola in quella direzione, il processo penale non è giusto, non è conforme a quello che dice la nostra Carta Costituzionale e che stiamo parlando di una garanzia strutturale del processo e non di una tediosa questione con la quale ho deciso di annoiarvi questa mattina, non lo dico io, signori Giudici, ma ce lo dice la Corte Costituzionale, ce lo dicono i Giudici delle leggi con una sentenza ormai risalente, ma che ha tracciato un principio assolutamente ineludibile e mai più assolutamente messo in discussione da nessuno. La sentenza a cui faccio riferimento è la numero 34 del 1973. Guardate cosa dicono i Giudici delle leggi proprio in materia di intercettazione, signori Giudici: "Nel processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante per l'imputazione di cui si discute. La legge processuale è già ispirata e dominata dal principio connaturale alla finalità stessa del processo, secondo il quale non può essere acquisito agli atti se non il materiale probatorio rilevante per il giudizio".

Cioè, guardate che parole potentissime utilizzano i Giudici delle leggi per ricordarci... E guardate, anche in questo caso che la scelta del frasario non è casuale, perché i Giudici delle leggi - ho letto testualmente il corpo della sentenza - utilizzano gli stessi termini del nostro legislatore, rilevante, rilevante lo abbiamo letto duecento volte nell'Articolo 268 e la Corte Costituzionale ce lo dice, parla di finalità connaturale al nostro processo, cioè dice: "Solo il materiale che ha un rilievo deve entrare".

Ecco perché vi dicevo, Articolo 111, qui c'è proprio l'abbraccio. La Corte Costituzionale dice che stiamo parlando non di una regola di dettaglio, stiamo parlando di una regola che costituisce l'essenza del processo. Cioè, se nel processo si dà ingresso a prove che non hanno attinenza con quelli che devono essere i temi oggetto di valutazione, stiamo facendo un processo che è in totale distonia con la connaturale finalità dello stesso di cui parlano i Giudici delle leggi e con quello che è il dettato dell'Articolo 111 della nostra Costituzione.

E chiudo con questi passaggi potentissimi della Corte Costituzionale, che poi dice: “La Corte ritiene che il rigoroso rispetto di questo principio sia essenziale per la puntuale osservanza degli Articoli 2 e 15 della Costituzione, violerebbe gravemente entrambe le norme costituzionali un sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia in funzione dei quali è consentita la limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattito del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo”. È chiarissima la Corte Costituzionale nel rimarcare questa necessità di non perdere mai il faro della rilevanza, della pertinenza, lo dice a chiare lettere. E guardate, signor Presidente e signori Giudici, la rilevanza su cui si sofferma così tanto e l'abbiamo visto il Legislatore, i Giudici delle leggi, non è un filtro sulla quantità del materiale. Il Legislatore e i Giudici delle leggi non ragionano in termini di tanto al chilo. A loro non interessa che invece di 2.200 ore di intercettazioni... il focus non è sulla tara del peso del materiale intercettivo che deve entrare. Non è dire che invece di 2.200 ore ne prendiamo 100 e abbiamo fatto giustizia. Non è quello il senso.

Il criterio della rilevanza, in realtà, è la condizione che rende possibile la difesa, per quelle ragioni di cui vi parlavo in precedenza. Cioè, se io non ho una prova che ha un'effettiva... innanzitutto non è ben delineata, quindi non conosco i contorni della prova con la quale dovrò andarmi a confrontare e non ha quei crismi di pertinenza e rilevanza, per me è materialmente impossibile andarmi a confrontare con quel tipo di prova e dobbiamo sempre calare questo genere di principi nel concreto.

Cioè, io vi ho detto all'inizio: “Attenzione, qui siamo in un processo che è contraddistinto dal punto di vista dimensionale da numeri pazzeschi, da numeri che lo rendono sicuramente tra i più grandi nella storia giudiziaria del nostro Paese”. 2200 ore di conversazioni non costituiscono una prova con la quale è possibile legittimamente instaurare un contraddittorio. E questo perché - come vi dicevo - questa fase di selezione sulla quale il Legislatore torna, torna, si sofferma, in questo processo non c'è mai stata. E non c'è mai stata, signori Giudici, non perché sia stata dimenticata, non perché questi difensori si siano alzati dai propri scranni oggi per tediare con l'ennesima questione da dirimere

prima di poter entrare nel vivo della fase istruttoria di questo processo, noi questa fase di selezione l'abbiamo invocata, evocata, rievocata al Giudice dell'udienza preliminare. Noi - e ve ne fornirò poi contezza depositandovi la prova documentale di quello che vi vado dicendo - avevamo chiesto, sia nella fase iniziale dell'udienza preliminare, sia nella fase prodromica a quella udienza di formazione del fascicolo per il dibattimento di cui vi ho parlato prima, avevamo chiesto... Non è stata dimenticata, noi l'abbiamo invocata e ri-invocata, ve ne fornirò contezza documentale. Purtroppo, però, c'è stata di fatto negata.

Va detto, però, riconoscendo lo straordinario fair play processuale che ha contraddistinto dall'inizio di questo procedimento il nostro interlocutore nella persona del Dottor Montemurro, che il Pubblico Ministero sensibile alla nostra richiesta difensiva in cui avevamo detto: "Qua dobbiamo definire il perimetro della prova intercettiva con cui ci dobbiamo confrontare", era venuto incontro alle nostre esigenze e, alla vigilia dell'udienza di formazione del fascicolo per il dibattimento, aveva inserito tra i documenti di cui chiedeva l'acquisizione e che entrassero appunto nel fascicolo per il dibattimento la perizia trascrittiva disposta dalla Corte d'Assise Tarantina.

È chiaro che noi, di fronte a quel tipo di richiesta, con una perizia... Dovete sapere, signori Giudici non togati di questa Eccellentissima Corte, che il perito è la longa manus scientifica dei Giudici. Vi abbiamo tediato nelle scorse udienze per illustrarvi la serietà della questione attinente alla mancanza di terzietà e imparzialità di quella fase tarantina di questo procedimento. È chiaro che non potessimo prestare supinamente un consenso affinché entrassero in questo procedimento intercettazioni trascritte da un perito che era espressione di quei Giudici di cui vi abbiamo già ampiamente detto. Quindi c'è stata un'opposizione da parte di questa Difesa all'acquisizione di quell'elaborato peritale. Però il G.U.P. che cosa ha fatto? Ha adottato una decisione che anziché andare a lenire quella che era la nostra doglianza difensiva, l'ha sostanzialmente ampliata, perché ha detto: "Va bene, in mancanza di consenso la perizia non viene acquisita, però entrano tutte le bobine, entrano le famose 2200 ore di conversazione, tutte quante nel fascicolo per il dibattimento".

E lo ha fatto, signori Giudici, citando una giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che dice, che ci ricorda: "Attenzione, sì, trascrizioni, va bene tutto, ma la prova rimane il supporto audio sul quale è materialmente impresso il flusso intercettivo". Nessuno di noi si sogna di mettere in discussione quel sacrosanto principio, ma la Cassazione ci dice che non puoi saltare quella fase di selezione fondamentale e sennò il Legislatore perché ripete duecento volte "rilevante, rilevante, rilevante".

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato, non le voglio togliere la parola.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho finito, ho finito, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Perché io mi rendo conto che alcune cose vengono dette anche a beneficio dei Giudici Popolari.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Assolutamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Però parliamo sempre comunque anche ai Togati, perché altrimenti noi perdiamo proprio dopo dieci minuti... Poi siamo noi a spiegare eventualmente ai Giudici Popolari che cos'è la rilevanza, però forse i Togati lo sanno, anche il 268 lo conosciamo, credo.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, accolgo il suo invito e la tranquillizzo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - No, è utile, è rispettoso nei confronti, ma siamo noi primi a poi a spiegare.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Per quanto utile di rendere fruibile un po' a tutti, senza alcuna ingerenza.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Andiamo alla conclusione, anche perché penso che il Pubblico Ministero potrebbe anche replicare in questa sede su questo.

P.M. V. MONTEMURRO - Sì, sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non la voglio limitare, però capisco la difficoltà di rivolgersi a una Corte che, in parte, ovviamente non è professionale. Professionale inteso come Magistrati professionali, non è un aggettivo.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Assolutamente sì, accolgo l'invito, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Tenete conto che ci siamo anche noi. Grazie.

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, ci mancherebbe altro.

Quindi, andando poi un po' a chiudere le fila del discorso, che cosa è accaduto? Che con questa decisione... Le ripeto, nessuno di noi mette in discussione i principi sanciti della Cassazione, è vero che la prova intercettiva è costituita dal materiale su cui è fisicamente impressa l'intercettazione, ma non può essere tutto il materiale audio a entrare nel fascicolo per il dibattimento. Tutta quella fase di selezione deve inevitabilmente essere rispettata.

E questo, Presidente, senza voler ripetere aspetti sui quali ho già fatto riferimento, apre a un vulnus concreto in termini di violazione del diritto di difesa, in termini di lesione, quella che è la possibilità in concreto di andarci a difendere. Perché? Sotto un duplice profilo, super brevemente. Perché innanzitutto si profila un discorso di indeterminatezza dell'oggetto della prova, che trasforma il fascicolo per il dibattimento in una sorta di archivio in cui chiunque di noi a questo punto può alzarsi e chiedere l'acquisizione di qualsiasi cosa volessimo. Ma se io oggi vi chiedessi di acquisire tutto il faldone dei documenti che ho portato con me in udienza, voi mi direste: "Avvocato, deve illustrarci

rilevanza, pertinenza e non manifesta superfluità”.

E questi criteri sono criteri che valgono a maggior ragione anche per il materiale intercettivo, che anzi, per tutte quelle ragioni di cui abbiamo parlato, va trattato ancora più con attenzione e con delicatezza. E poi si apre il tema dell'impossibilità di articolare compiutamente una difesa, altrimenti se tutto quel materiale restasse nel fascicolo per il dibattimento, noi dovremmo astrattamente richiedere a prova contraria testimoni su tutte le 2200 ore di conversazioni. Chiaramente nessuno di noi vuole arrivare a questo genere di estremizzazioni. Come vi ho detto, l'anima che spinge questa questione è esattamente antitetica rispetto a possibili obiettivi di carattere dilatorio, ma va nella direzione esattamente opposta, cioè restringiamo il perimetro e confrontiamoci serenamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Anche perché ci sono dei reati che non fanno più parte del processo.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Peraltro. Peraltro.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ho concluso, Presidente e concludo in conformità con quello che dicevo essere lo spirito che anima questa questione. La soluzione che a sommosso avviso di questo difensore può portare in concreto a risolvere la problematica sulla quale vi ho tediato, probabilmente, visto che anche il collega Annicchiario voleva farmi tacere. Ne prendo atto. Però, scherzi a parte, la soluzione che in concreto andrebbe a dirimere questa problematica, a mio avviso, tenuto conto del fatto che non credo ci saranno problemi da parte del Pubblico Ministero a confermare che le intercettazioni per lui rilevanti sono quelle oggetto della perizia trascrittiva, disporre uno stralcio, se non fisico laddove non fosse possibile, quantomeno giuridico.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Fisico credo sia impossibile, perché ormai di fisico non c'è più niente.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Giuridico.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Perché penso che siano sempre contenute nell'archivio che tratta la Procura.

AVVOCATO D. CONVERTINO - E quindi disporre una estinzione giuridica.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Il Tribunale non ce l'ha mai.

Anche noi Giudici, quando dobbiamo ascoltarle, dobbiamo andare in Procura. Una volta c'erano i dischetti, ora non esiste più niente. Quindi è solo una pronuncia che ovviamente va a delimitare quello che idealmente fa parte del fascicolo. Lo sapete meglio di me.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi taccio e vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non so, il Pubblico Ministero ci troverà, spero, credo e mi auguro, subito la soluzione. Nel senso accedendo poi a quello che chiede la Difesa.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io a conclusione deposito una brevissima

memoria che riepiloga per indice quello che ho detto e dal punto di vista documentale la documentazione che conferma i riferimenti che ho fatto nel corso del mio intervento. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie mille, Avvocato. Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Innanzitutto chiedo scusa al collega, ma siccome avevo sentito ho concluso, avevo pensato che avesse concluso. Invece doveva ancora rassegnare le conclusioni, quindi non era assolutamente per togliere la parola al collega. Quindi chiedo scusa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io vi volevo soltanto segnalare dei numeri precisi. Sono 2177 ore di intercettazione complessive. Se prendiamo la perizia alla quale...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Stavo facendo un calcolo, che 2000 ore, se uno impiegasse 10 ore al giorno per sentirle, sono 200 giorni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi sta bruciando l'intervento.

PRESIDENTE M. ROTONDI - 200 giorni è un anno lavorativo, ci vuole un pool di Avvocati e però ci vorrebbe anche un pool di Giudici.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci vogliono 180 giorni per 12 ore al giorno, altrimenti per tre mesi ci vorrebbero 24 ore di ascolto, sostanzialmente. Se lo deve fare una persona da sola... MA perché vi sto dicendo questo? Perché a fronte delle 2177 ore che teoricamente stanno nel fascicolo del dibattimento, anche a prendere in considerazione la perizia trascrittiva, che era praticamente quella che indicava il Pubblico Ministero come focus accusatorio, che comunque anche quella sarebbe ipertrofica perché, come ha detto giustamente lei, si è molto ristretto il perimetro, comunque andiamo a 16 ore di ascolto. Cioè, guardate come da 2177 scendiamo a 16 ore. 16 ore dà l'idea di quello che conta, sostanzialmente.

Allora, il punto qual è? Questo vi solleva, ma non solleva noi dal problema difensivo. Qual è il problema difensivo nostro? Il problema difensivo nostro è, è vero che è un momento immediatamente successivo quello che affronteremo a luglio probabilmente o, comunque, quando arriveremo alle richieste di prova, però a fronte di un compendio che è entrato di quelle dimensioni, in linea teorica già non ho potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa quando l'ho chiesto, perché noi l'abbiamo chiesta ripetutamente la selezione in udienza preliminare e quindi, quando teoricamente si doveva fare, noi ci troviamo poi con le richieste di prova a dire: "Allora voglio ascoltare tutti i testi che vengono citati in quelle intercettazioni e anche gli interlocutori di tutte le intercettazioni", perché a quel punto salta il banco, perché se quelle devono essere presenti e utilizzabili, a quel punto diventano una prova piena. Però il paradosso è che sarebbe una prova piena che non passa al criterio della rilevanza e della pertinenza.

Quindi, sotto questo profilo, capendo che ci troviamo in un contesto di estrema ragionevolezza, non solleviamo questioni di nullità, non solleviamo nulla, ma veniamoci incontro nel senso di perimetrare l'ambito accusatorio. Noi quelle 16 ore ce le andiamo a fare di ascoltare le intercettazioni rilevanti.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però le 2177.

PRESIDENTE M. ROTONDI – È impossibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutti i testimoni di tutte quelle intercettazioni, penso che tutti ce li possiamo risparmiare.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sentiamo se il Pubblico Ministero, come credo, possa limitare o eventualmente anche inserire qualcosa che non era previsto in quelle trascrizioni, ma comunque limitare conformemente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci dia indicazioni prima delle richieste di prova.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ecco, lasciamo stare che la perizia trascrittiva non fa parte, però può essere utilizzata come un rinvio per relationem, diciamo così. È un termine forse che riesco a farmi intendere, no?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ma perché quel perito ha trascritto i RIT e le intercettazioni...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Che già non sono state ritenute rilevanti in quella prima fase.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esattamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Tra l'altro, ci sarebbero forse anche alcune che fanno riferimento a un profilo associativo che adesso non c'è più, credo. Però questa poi è una valutazione in corso poco.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se questo diventa complicato, almeno ridurre l'ambito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Va bene, sentiamo. Perché noi potremmo anche fare un provvedimento che è solo formale, perché di fatto l'archivio è presso la Procura. Allo stato è acquisito tutto. Quindi le Difese hanno ragione, nel senso che dicono che il Giudice in sentenza potrà anche dire: "Io ho sentito l'audio", perché quella è la prova, di una delle 2000 ore, che casomai non è stata neanche trascritta, perché non è detto che debba essere trascritta, perché la Corte possa utilizzarla e giustamente la Difesa vuole sapere quelle che il Pubblico Ministero intenderà porre a fondamento, se lo può dire adesso. Quindi diamo la parola al Pubblico Ministero.

Comunque i termini della questione sono chiari.

P.M. V. MONTEMURRO - Sì, Presidente. Molto brevemente, atteso che ritengo che la

questione più che di corretta e legittima formazione del fascicolo di dibattimento, riguardi più propriamente l'eventuale fase di ammissione della prova e l'eventuale perimetrazione della prova, soprattutto alla luce dei provvedimenti che questa Corte d'Assise ha emesso in tema di prescrizione di alcuni delitti, anche di un certo rilievo processuale e di, tra l'altro, decadenza anche delle ipotesi di responsabilità. Non è il rimando alla correttezza del Pubblico Ministero, è una ragione assolutamente pratica.

Durante il procedimento di primo grado, nell'assoluto contraddittorio delle parti, il Pubblico Ministero aveva indicato le sue conversazioni ritenute rilevanti, le Difese con più interventi e addirittura integrando anche i relativi primordiali interventi avevano richiesto la trascrizione delle intercettazioni a loro avviso ritenute rilevanti, di tal che la Corte aveva ammesso la perizia trascrittiva. Ed era questo - e fa piacere al rappresentante della Pubblica Accusa che sia stato colto - il senso della richiesta del Pubblico Ministero di ammissione, o meglio, la richiesta di consenso ai difensori affinché venisse consentita l'ammissione della perizia trascrittiva. Insomma, Avvocato, non sono troppo d'accordo sul fatto che il perito debba necessariamente essere longa manus del Giudice X o del Giudice Y. Insomma, la perizia dovrebbe essere atto assolutamente asettico e atecnico, ma di mera trascrizione.

Quindi, al di là della eventualità che le Difese siano in grado di provare delle imperfezioni, delle omesse trascrizioni, delle trascrizioni non corrette, ritengo che la perizia sia atto addirittura ancora tuttora utilizzabile. Tra l'altro, sezione V, sentenza 22586 del 02.02.2022, Corte di Cassazione: "Sono legittimamente utilizzabili in giudizio gli elaborati peritali formati in altro procedimento penale trattandosi di mezzo di prova sottratto al divieto di cui all'Articolo 238, 2 bis, Codice Procedura Penale", con riferimenti normative e massime precedenti conformi.

Ma al di là di questo e al di là dell'affermazione della legittimità, a mio avviso formale, della prova che risiede esclusivamente nella bobina e quindi nella legittimità del fatto che la bobina sia nella mia, nella vostra, nella comune disponibilità, nulla questio, Presidente, a dichiararle sin d'ora che, vi ripeto, la richiesta del Pubblico Ministero aveva esattamente questo senso. Non c'è nessun problema a riprodurre una perizia...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Questo non è un problema. Poi sentiamo anche le Parti Civili. Nel senso che faccio proprio - perdonatemi - una massima semplificazione. Poi le Difese mi correggeranno se sbaglio.

Dice la Difesa: "Noi siamo in una fase nella quale noi tra poco ci prepareremo ad avanzare delle richieste, anche di prova". Detto ciò, le Difese vogliono sapere: vogliamo utilizzare 2000 ore o 16 ore?

P.M. V. MONTEMURRO - Per quanto riguarda il Pubblico Ministero, 16 ore. Poi, dalle 16 ore,

laddove siamo in grado, escludiamo anche quelle non rilevanti per le ipotesi.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Fermo restando che io mi rendo anche conto che, come è difficile per le Difese, può essere difficile per tutti. Anzi, forse per il Pubblico Ministero ancora di più, perché le Difese sono tante, il Pubblico Ministero è uno solo.

Fermo restando che voi sapete bene, il Pubblico Ministero ha limitato a 16 ore. Questo non significa che se dovesse sfuggire... Perché c'è sempre il 507. Anche per far stare tranquilli tutti. Però oggi possiamo limitare. Le Parti Civili vogliono intervenire su questo?

AVVOCATO S. FLORA - Sì. Volevo se era possibile, Presidente, rapidissimamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Anche perché io faccio un'ordinanza molto semplice, a verbale. Però sento prima voi.

AVVOCATO S. FLORA - Rapidissimamente. Ovviamente, per quanto riguarda la Parte Civile che rappresento, non c'è nessun problema rispetto alla proposta del Pubblico Ministero di limitare alle 16 ore. Volevo fare forse una premessa a monte, perché mi riconduco ancora una volta a quel famoso Articolo 26 che è stato richiamato nella sentenza della Corte d'Assise di appello. Nell'Articolo 26, ripeto, anche la perizia trascrittiva di per sé, per quanto posso valutare...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Questo poi è un problema successivo. Perché voglio anche capire dalle Difese, perché poi per noi è quasi indifferente. Nel senso che trascrivere 16 ore non è un problema. Le Difese in questa sede - voi pensateci, visto che mi pare che stiamo procedendo, sia puro ognuno fa la sua parte, ma stiamo procedendo con una lealtà processuale - sarebbero disponibili ad acquisire questa perizia o la dobbiamo rinnovare con spese, eccetera, eccetera? Perché poi se hanno dubbi sulla qualità... Perché poi non è una fonica credo, è solo una perizia meramente trascrittiva. Quindi ci può essere la Difesa che viene a dire: "Ha trascritto mille e invece era cento". Questa dovrebbe essere la difficoltà della Difesa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardi, Presidente, giusto perché noi abbiamo partecipato...

PRESIDENTE M. ROTONDI - No, questo è un appello, perché poi io normalmente riesco un po' a persuadere tutti, però non so in questo caso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Guardate, noi siamo le persone più ragionevoli del mondo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Io vado molto nel pratico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma io le vado al pratico concreto, per spezzare una lancia a favore dell'Avvocato Convertino.

PRESIDENTE M. ROTONDI - No, ma ha sollevato una questione utile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ma perché sto dicendo questo? Vi voglio dire che saranno stati sicuramente dei casi e delle combinazioni, ma con riferimento a una perizia che è stata fatta nel dibattimento di primo grado, abbiamo dovuto utilizzare la consulenza tecnica di parte per un certo pezzo, perché il perito aveva totalmente omesso di trascrivere tutto un pezzo iniziale, che era importantissimo, perché il pezzo iniziale era il pezzo da cui si capiva come erano arrivate una determinata casa.

PRESIDENTE M. ROTONDI - C'è un dubbio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi, un altro pezzo, con riferimento a una trascrizione c'era "inquinare" e invece era "impugnare".

Cioè, allora il tema è, tutti possiamo sbagliare.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ma infatti io ho fatto la domanda in questo senso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono dei temi, però noi siccome raccogliamo le indicazioni... Cioè, adesso finiamo questa fase che per noi è chiaramente importante dal punto di vista del diritto, ma c'è massima disponibilità a fare tutte le valutazioni del caso.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Flora, chiedo scusa se le ho tolto la parola.

AVVOCATO S. FLORA - Chiedo scusa anche io, possiamo già fin d'ora, rifacciamo la perizia.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sono 16 ore, non è un problema. Va bene. Allora, ci sono altre Parti Civili - non credo - che debbano intervenire? Allora, diciamo che la Corte...

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, mi scusi, io avevo cercato, sono lontano.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Scusate, non l'avevo vista Avvocato.

AVVOCATO C. RAFFO - Mi deve solo far fare una precisazione. Sono perfettamente d'accordo con i colleghi ai quali mi associo, devo solo rappresentare, ma credo che non sia un problema perché sarà - appunto - una valutazione da fare in fase di richiesta di prove, ma per mera onestà processuale e anche per delimitare sin d'ora il senso della mia richiesta, le segnalo che rispetto a quelle della perizia trascrittiva, nel corso del dibattimento, proprio in ragione dell'enormità delle 2200 ore da ascoltare prima, emerse e venne persino rilevata una conversazione di cui non venne fatta la trascrizione, una conversazione che le dico è di forse trenta secondi, ma che aveva una rilevanza fondamentale per la posizione del mio assistito. Io sarei in grado persino adesso...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Che il suo assistito è?

AVVOCATO C. RAFFO - Liberti Lorenzo. Perché dico questo? Soltanto per segnalare alla Corte che ovviamente questo tipo di richiesta...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Certo, noi includiamo anche questo.

AVVOCATO C. RAFFO - Comunque si tratta di una conversazione che non venne richiesta e trascritta all'epoca perché...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ci vuol dare gli estremi, Avvocato?

AVVOCATO C. RAFFO - Glieli do subito. 23 febbraio 2010, RIT 90/10, tra l'altro è proprio quel RIT di cui l'Avvocato Perrone ha depositato le intercettazioni che, rispetto alla questione di inutilizzabilità, riguarda intercettazioni del 2010 sull'utenza del mio assistito che era già indagato. Ma non riprendo il tema, l'abbiamo già specificato. È la progressiva 329 delle 12:50 tra Girolamo Archinà e Lorenzo Liberti.

Perché dico questo? Perché purtroppo venne indicata nell'ambito delle situazioni - diciamo - prospettate dalla Polizia Giudiziaria, come "Archinà chiama il Professor Lepezzi" nel brogliaccio. Quindi ci sfuggì. Ce ne rendemmo conto a dibattimento. Io, sin da adesso chiedo, ovviamente, che questa...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sia inclusa.

AVVOCATO C. RAFFO - Io credo che il tema non si porrà, perché, come diceva lei Presidente, fare una perizia di 16 ore di conversazione.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non è un problema.

AVVOCATO C. RAFFO - Al di là poi dei profili...

PRESIDENTE M. ROTONDI - No, soprattutto se c'è qualche contestazione sulla...

AVVOCATO C. RAFFO - Quelle le ha detto già l'Avvocato Annicchiarico.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Su qualche parola può essere utile farla.

AVVOCATO C. RAFFO - Ci sono state serie problematiche anche proprio di ascolto del perito.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene. Allora, se siamo... posso dire? Le Parti Civili, non ci sono altri interventi. Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, soltanto le metto a disposizione, ma le depositiamo sul portale, la stampa non è venuta proprio benissimo, ma si legge perfettamente, la ricostruzione di tutti i RIT e di tutte le durate. È comodo anche per avere un quadro della situazione.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì, certo.

Allora, la Corte condivise le argomentazioni della Difesa e, in particolare, dell'Avvocato Convertino e dell'Avvocato Annicchiarico, con successiva integrazione dell'Avvocato Raffo, in difesa di Liberti Lorenzo; sentito il Pubblico Ministero e le Parti Civili, con riferimento alla formazione del fascicolo del dibattimento, espunge dallo stesso tutte le conversazioni intese come file audio, che non siano state oggetto di perizia trascrittiva, alla quale si fa rinvio, ovvero la perizia trascrittiva avente ad oggetto le conversazioni ritenute rilevanti dalla Corte di Assise di Taranto nel giudizio successivamente oggetto di riforma.

Nelle conversazioni inserite nel fascicolo del dibattimento viene altresì inserita la conversazione indicata dall'Avvocato Raffo in quanto rilevante alla difesa del proprio assistito. Si fa rinvio, pertanto, alla conversazione numero?

AVVOCATO C. RAFFO – È la conversazione del RIT 90/10, del 23 febbraio 2010, progressivo 329, delle 12:50. Io le avevo anche detto gli interlocutori perché chiaramente li conosco, tra Girolamo Archinà e Lorenzo Liberti.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Allora, questa conversazione, oltre quelle già oggetto di perizia trascrittiva che allo stato, ad oggi non fa parte del fascicolo del dibattimento, i relativi files audio consultabili nelle forme di legge, quindi presso l'archivio digitale, fanno parte del fascicolo del dibattimento. Le altre devono ritenersi non inserite ad oggi nel fascicolo del dibattimento.

Se ci sono altre questioni, o possiamo aggiornarci al 3 luglio, quando scioglieremo la riserva sull'incidente probatorio? No. Grazie a tutti.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 84.133

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

